

Capitolo VI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

B) FARINA, SEMOLA, SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE E MANGIMI

277. Classificazione delle merci.

Le presenti norme si applicano alle merci dei seguenti tipi e caratteristiche:

- a) *Derivati del frumento*
Farine e farinette di frumento e di segale;

- Crusche, cruschelli e farinacci di frumento;
- b) *Derivati dei risoni*
Risi sbramati e lavorati;
Mezzagrana, corpetto e risina;
Farinaccio di riso e gemma di riso;
Pule di riso e fumetti;
Lolla e ruschette;
- c) *Derivati del granoturco*
Farine e farinette;
Germe e farinosso;
- d) *Derivati dei semi oleosi*
Germe di granoturco, germe di frumento e germe di riso;
Oli nazionali ed esteri grezzi e raffinati, per uso alimentare e industriale;
Pannelli e farine, sottoprodotti di estrazione da semi oleosi;
- e) *Altri mangimi semplici*
Sono costituiti da mangimi non compresi nei precedenti gruppi e provenienti da diverse origini, quali marcomele, bucce d'uva, ecc.
- f) *Mangimi concentrati*
Mangimi concentrati, composti o bilanciati, derivati dalla miscelazione di mangimi semplici, con aggiunta di integrativi, sali minerali, ecc.
- g) *orzo nazionale ed estero mondo, lavorato.*

278. Tolleranza.

E' ammesso un calo naturale massimo del peso di grammi 250 sul quintale.

Sulla piazza di Bergamo il quantitativo della merce da consegnare è quello precisato in contratto.

279. Verifica della merce.

La constatazione della quantità della merce deve avvenire in partenza se ritirata dal compratore; in arrivo se spedita a cura del venditore.

280. Reclami.

I reclami per peso e qualità devono essere comunicati, a mezzo fax, entro i due giorni successivi al ricevimento della merce (esclusi i giorni festivi o comunque non lavorativi).

Per le altre caratteristiche (umidità, ceneri, ecc.) sono ammessi purché avanzati entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

281. Mediazione.

I compensi di mediazione in uso sono i seguenti:

Cereali (sottoprodotti)

		dal	
		venditore	compratore
Farina di frumento	al q.le	L.200 (0,10)	L.200 (0,10)
Farina di granoturco	al q.le	L.200 (0,10)	L.200 (0,10)
Farinette di frumento	al q.le	L.200 (0,10)	L.200 (0,10)
Farinette di granoturco	al q.le	L.200 (0,10)	L.200 (0,10)
Cascami di frumento e di granoturco (farinaccio, crusca, cruschetto farinoso)	al q.le	L.200 (0,10)	L.200 (0,10)
Rotture di riso	al q.le	L.200 (0,10)	L.200 (0,10)
Risi fini e semifini	al q.le	L.200 (0,10)	L.200 (0,10)

Oli vegetali e farine di estrazione

Germe di granone	al q.le	L.200 (0,10)	L.200 (0,10)
Oli di semi grezzi		1%	1%
Oli di semi alimentari		1%	==
Pannelli e farine di estrazione	al q.le	L.200 (0,10)	L.200 (0,10)

282. Rinvio.

Valgono, inoltre, per i prodotti compresi sotto la lettera *b*) di questo capitolo, gli usi di cui agli artt. da 156 a 160 compresi; da 162 a 164 compresi; da 166 a 170 compresi del Titolo V, Capitolo II.

Per le farine e i sottoprodotti della macinazione, valgono anche gli usi di cui agli artt. 172 e 173.